



ARTE DELLA CERAMICA – Associazione di Ceramisti

STATUTO

Allegato “A” dell’atto costitutivo dell’Associazione

Art. 1- Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione denominata ..ARTE DELLA CERAMICA – Associazione di ceramisti con sede in .Pelago (FI).....Via Campicuccioli 26B.....
L'Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, riunendo in se ceramisti, studenti e appassionati della ceramica artistica - artigianale, ha lo scopo di creare uno spazio di iniziativa culturale che produca una forte crescita della conoscenza di questa antica arte, sia tra il pubblico sia al suo interno. Promuove iniziative di scambio e di incontro, contribuisce con ogni mezzo alla difesa e incentivazione dell'arte ceramica e realizza, negli ambiti disponibili, eventi, incontri didattici, stage, mostre, iniziative pubbliche e mercati tematici, promuovendo così una sua presenza visibile e una diffusione significativa. I principi su cui l'Associazione fonda la propria costituzione sono, innanzitutto, la partecipazione attiva dei Soci nella consapevolezza delle caratteristiche che distinguono l'opera artistica e artigianale dalla produzione industriale. Intendiamo per ceramica artistica - artigianale un prodotto creativo che sia diretta espressione della ricerca personale, che rispecchi la sensibilità di chi lo ha pensato e realizzato e che si situi alla soglia tra prodotto artigianale e creazione artistica, valorizzando così un mestiere in cui si incontrano manualità e intelletto e del quale il ceramista viva l'intero ciclo di lavorazione. I Soci fondatori vogliono sottolineare l'aspetto “deontologico” che si focalizza in alcuni principi importanti: correttezza, impegno e consapevolezza. La correttezza verso l'esterno si esprime nel dichiarare sempre e chiaramente, come scelta qualificante, i metodi, i materiali ed i criteri con i quali il lavoro personale viene realizzato, attraverso la padronanza di tutti i passaggi creativi.

La correttezza interna tra i Soci vede la necessità di sconfiggere logiche concorrenziali, nella consapevolezza che dove avviene un processo creativo, là convergono le peculiarità di chi lo realizza e per questo l'esito non è soggetto a confronti per quanto attiene alla sua originalità; se dunque non esistono possibilità di confronti concorrenziali, per l'Associazione non esiste "un migliore ed un peggiore", confidando nella ricerca di ognuno della massima qualità possibile.

Direttamente connesso alla correttezza pensiamo e auspichiamo che l'impegno personale sia il più ampio possibile: è attraverso il proprio attivo coinvolgimento che si arricchisce l'impronta associativa e si rende testimonianza dell'intenzione di partecipare alla costruzione di una società per la quale valgano criteri di qualità. La consapevolezza dovrebbe essere la condizione che, attraverso l'impegno e la correttezza, può far

scaturire, con il contributo di ognuno di noi, un modo di operare nuovo e dinamico: il rispetto reciproco, la collaborazione cordiale, il suggerimento discreto, la partecipazione escludono dunque la concorrenza, la critica non costruttiva, la volontà di prevaricazione ed il percorso individualistico. Storicamente l'appartenenza ad un "gruppo" è stato spesso un modo per escludere gli altri, un processo egoistico di identificazione, di conservazione di privilegi, di mantenimento di potere a discapito della libertà personale del singolo. Nella nostra Associazione invece, per continuare ad essere ceramisti, artigiani, artisti, bisogna continuare ad essere liberi e la condizione che permette a tutti di esserlo davvero è la condivisione del valore della libertà come capacità creativa personale, accompagnata sinergicamente dalla correttezza, dall'impegno personale, dalla consapevolezza e da un fondamentale spirito conviviale.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare con enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali, nonché con organismi o associazioni con i quali ritenga utile avere dei collegamenti. Potrà promuovere istruzione, formazione, aggiornamento, divulgazione, incontri, convegni, seminari; favorire la realizzazione di reti telematiche e relazionali con altre associazioni e categorie; organizzare centri di documentazione e di studio; creare siti elettronici in Internet, curare direttamente e indirettamente la redazione di libri e libri-cataloghi di mostre espositive. L'Associazione potrà stipulare convenzioni con enti locali quali ad esempio i Comuni, le Province e la Regione nonché con enti privati nazionali e internazionali, offrendo anche la propria collaborazione e consulenza nel campo della ceramica artistica - artigianale e limitrofo. Potrà inoltre svolgere attività economiche di natura artigianale, commerciale o agricola purché in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; per gli stessi motivi potrà promuovere iniziative finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, curandone la coerenza qualitativa con i principi fondativi dell'Associazione.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

Art. 4 - Soci

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Fondatori: firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
 - b) Ordinari: persone fisiche che svolgano un'attività di lavoro manifatturiero nel campo della ceramica artistica - artigianale e che vogliano aderire all'Associazione apportando il loro impegno personale e professionale. Per diventare Soci ordinari, avendone i requisiti, occorre rivolgere domanda scritta al Presidente dell'Associazione, allegando una documentazione fotografica del proprio lavoro e un curriculum vitae per l'archivio dei Soci; l'acquisto della qualifica di Socio ordinario avverrà in due tempi: entro 60 giorni dalla domanda il Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, darà una prima risposta; se positiva, il nuovo Socio diventerà Socio sostenitore; trascorsi 12 mesi da tale iscrizione, verificata la sua reale intenzione partecipativa e confermata la volontà di diventare Socio ordinario, il Consiglio Direttivo, a seguito di approvazione, attribuisce la nuova qualifica al Socio.
 - c) Sostenitori: persone fisiche e giuridiche non Soci ordinari che con opere, sovvenzioni, collaborazioni o altre forme di partecipazione che vogliono contribuire alla vita dell'Associazione.
 - d) Onorari: persone fisiche o giuridiche alle quali, per essersi distinte in modo particolare nell'ambito d'interesse dell'Associazione, il Consiglio Direttivo voglia riconoscere tale qualifica onorifica.
- Pur con le precedenti diverse denominazioni, il rapporto associativo è unico e uniforme, ispirato a principi di democrazia e uguaglianza e l'Associazione ne garantisce l'effettività.
- Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Tutti gli Associati o Partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento interno dell'Associazione, con osservanza delle norme specifiche di ammissione dei Soci ordinari di cui all'articolo precedente.

La richiesta scritta, oltre alla dichiarazione di presa visione e accettazione dello Statuto, dovrà fornire tutti gli

elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi Socio e in qualsiasi momento.

Le decisioni del Comitato Esecutivo non necessitano di motivazione.

Art. 6 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività sociali;
- a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli Associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali e dell'Unione Europea;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- da ogni bene mobile e immobile che divenga di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione, rispettando comunque in modo mirato l'obbligo di reinvestire l'eccedenza a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura artigianale, commerciale o agricola, gestite in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- proventi delle cessioni agli Associati e a terzi di libri-cataloghi di mostre espositive;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

La quota associativa non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i Soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti
- e. il Collegio dei Probi-viri

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c. la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;

- d. la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. la nomina del Collegio dei Probi-viri;
- f. l'approvazione dei Regolamenti interni;
- g. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- b. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori.

Assemblee straordinarie, oltre che dal Consiglio Direttivo, possono essere convocate per domanda di tanti Soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai Soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei Soci iscritti al libro Soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i Soci iscritti al libro Soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati.

Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i Soci, un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Condizione per l'ammissione al voto dei singoli Soci è la regolarità dei versamenti delle quote sociali; a tale verifica adempie il Segretario.

Le modalità di votazione (palese o segreta) in ordine alle singole deliberazioni sono materia del Regolamento interno; in mancanza, decide il Presidente.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle Assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, nonché i membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono detenere deleghe.

Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto fra Soci.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da un numero di Consiglieri da 4 (quattro) a 6 (sei); tutti, incluso il Presidente, sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i Soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. E' il responsabile del trattamento dati a norma della legge per la tutela della riservatezza o "privacy".

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione, con i limiti dell'Art. 14, punto i.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni; lo stesso Socio è eleggibile alla carica di Presidente per non più di 2 (due) trienni consecutivi.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, ovvero, nel caso di assenza di tale candidato, il Consiglio coopta un nuovo Socio, salvo ratifica alla prima adunanza assembleare.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 Consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno i 4/5 dei suoi membri , incluso il Presidente (la cifra si arrotonda per eccesso). Sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti e in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. la gestione dell'Associazione;
- b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
- c. deliberare sull'ammissione dei Soci;
- d. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- e. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea;
- f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- h. nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i. delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione, limitandone la facoltà di spesa e assumendone la vigilanza;
- l. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Ogni previsione di spesa vincola il Presidente, il Consiglio collegialmente e i Consiglieri singolarmente all'accertamento della relativa copertura finanziaria, in una logica di oculatezza e prudenza gestionale.

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o d'impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

E' il titolare del trattamento dati a norma della legge sulla tutela della riservatezza o "privacy".

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i rendiconti annuali.

Esso si compone di almeno un membro effettivo e uno supplente.

I membri del Collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati Revisori anche i non Soci.

Art. 17 - Collegio de Probi-viri

L'Assemblea generale nomina ogni tre anni il Collegio dei Probi-viri, formato da almeno un membro effettivo ed uno supplente.

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti Probi-viri, i quali giudicheranno nel rispetto dei principi essenziali dell'arbitrato e cioè nel rispetto del principio di imparzialità e del diritto di difesa, senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Il Collegio, se interpellato, esprime inoltre pareri interpretativi vincolanti sullo Statuto e sui Regolamenti.

Art. 18 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a. il libro dei Soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'Assemblea;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;
- e. il libro giornale della contabilità sociale;
- f. il libro degli inventari.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 20 - Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.